

COMUNE DI VEZZA D'ALBA
PROVINCIA DI CUNEO

PIANO COMUNALE DEL COLORE

Norme Tecniche di Attuazione


Elaborato
2

Committente:

Comune di Vezza d'Alba
Via Giuseppe Mazzini n. 29 - 12040 VEZZA D'ALBA (CN)


Arch. Lorenzo Prizzon

Via Milite Ignoto 3
10082 Cuorné (TO)
prizzonlorenzo@libero.it



Arch. Paolo Sibona

P.zza G.Marconi 23
12043 Canale (CN)
arch.sibonapaolo@gmail.com



Data elaborato: Febbraio 2019

Revisione:

Aggiornamento:

(approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. del / /)

SOMMARIO

PROCEDURE E PRESCRIZIONI GENERALI	2
Art. 1. – Obiettivi del Piano del Colore	2
Art. 2. – Ambito di applicazione.....	2
Art. 3. – Attuazione e tipologie di intervento regolate dal Piano Colore	2
Art. 4.– Procedure per l'autorizzazione ai lavori.....	3
Art. 5.– Divieti generali.....	3
Art. 6.– Criteri di intervento generali	4
Art. 7.– Individuazione delle tonalità cromatiche	4
ELEMENTI ARCHITETTONICI.....	5
Art. 8.– Intonaci.....	5
Art. 9.– Tinteggiature.....	6
Art. 10.– Rivestimenti e zoccolature.....	6
Art. 11.– Aperture e serramenti.....	7
Art. 12.– Balconi e parapetti.....	9
Art. 13.– Vettrine ed insegne	10
Art. 14.– Cornicioni e passafuori.....	10
Art. 15.– Comignoli e canne fumarie	11
Art. 16.– Canali di gronda e pluviali.....	11
Art. 17.– Tende	11
Art. 18.– Decorazioni pittoriche e plastiche.....	12
.....	12
Art. 19.– Contributi finanziari erogati per la riqualificazione degli edifici.....	12

PROCEDURE E PRESCRIZIONI GENERALI

Art. 1. – Obiettivi del Piano del Colore

- (1) Il Piano del Colore – redatto in attuazione delle previsioni dell'art. 13 della L.R. 20/1989 - ha il compito primario di contribuire al recupero dei valori formali, dei materiali, dei colori e delle finiture propri del luogo, della tradizione e della cultura locale.

Art. 2. – Ambito di applicazione

- (1) I limiti spaziali di applicazione del Piano Colore sono definiti nell'Elaborato 1 "Campo di applicazione del Piano del Colore: planimetria generale".

Rientrano nel campo di applicazione tutti gli edifici appartenenti al Centro Storico e tutti quelli indicati graficamente nell'Elaborato 1.

- (2) Il Piano del Colore di Vezza d'Alba è formato dai seguenti elaborati:

Elaborati prescrittivi:

1. Campo di applicazione del Piano del Colore: planimetria generale
2. Norme Tecniche di Attuazione (Regolamento)
3. Tavolozza delle tinte ammesse

Allegati:

- a) Relazione Illustrativa
- b) Tutela dell'immagine di Via Cuneo e Via IV Novembre (Rilievo percettivo dei prospetti su via pubblica e proposte pre-progettuali)

- b.0 – Quadro d'insieme delle tavole
- b.1- b.n – Tavole rilievo percettivo
- c) Abaco degli accessori di facciata

Art. 3. – Attuazione e tipologie di intervento regolate dal Piano Colore

- (1) Il Piano del Colore si attua attraverso l'indirizzo e il controllo di tutte le operazioni coinvolgenti l'esterno degli edifici ricadenti nel campo di applicazione dell'Art. 2, secondo quanto indicato dalle norme di cui agli articoli successivi.

- (2) Il Piano indirizza e controlla, attraverso l'iter specifico ed il rilascio della relativa autorizzazione, i seguenti interventi:

- pulitura, coloritura, conservazione e restauro delle facciate esterne (o di porzioni unitarie di esse, ad esempio un basamento) e dei cortili visibili dall'esterno;
- pulitura, coloritura, conservazione e restauro di parti accessorie o complementari o di manufatti, quali muri di confine, di contenimento, recinzioni, spallette di ponti, sovrappassi, sottopassi, torri d'acqua, ecc.
- verniciatura (e/o sostituzione) di infissi e serramenti esterni, portoni, cancelli, recinzioni, vetrine di negozi o manufatti di arredo urbano; sostituzione o posa di qualunque tipo di rivestimento sulle facciate, all'interno di portici, basamenti, ecc.;
- recupero, conservazione e restauro di pitture o decorazioni murali visibili o coperte sotto strati di vecchie pitture o intonaci.

Art. 4.- Procedure per l'autorizzazione ai lavori

(1) All'interno del Centro Storico, i tipi di intervento definiti nel precedente art. 3 vanno – ad esclusione delle opere di pulitura - intesi come opere di manutenzione straordinaria, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 380/2001.

(2) Per gli edifici ricadenti nel campo di applicazione del Piano Colore, ma esterni al Centro Storico (si veda l'Elaborato 1), la classificazione degli interventi ed i necessari titoli abilitativi sono disciplinati ai sensi del D.P.R. 380/2001.

(3) A corredo di quanto previsto dalla normativa in vigore, si dovrà sempre completare l'istanza autorizzativa con il MODULO COLORE – predisposto secondo il modello allegato.

Detto Modulo dovrà essere corredato da fotografie a colori della facciata e degli edifici adiacenti, al fine di poter valutare l'inserimento della proposta all'interno del tessuto storico.

Per i soli interventi superiori alla manutenzione ordinaria, il Modulo dovrà essere predisposto da un tecnico incaricato dalla proprietà. Sarà inoltre sua cura la predisposizione di un bozzetto colorato, per tutte le categorie di intervento ricadenti all'interno del campo di applicazione del Piano del Colore, qualora si prevedano tinteggiature o rimozioni di rivestimenti incongrui.

(4) Per quanto di competenza dovrà essere acquisito il parere vincolante di cui all'art. 7, 2° comma della L.R. 32/2008.

(5) Il progetto di pulitura, coloritura, conservazione e restauro della facciata sarà regolato sulla base dei criteri stabiliti dalla

presente normativa, utilizzando per gli accostamenti cromatici i colori dell'Elaborato 3 "Tavolozza delle tinteggiature ammesse".

(6) Al termine dei lavori il richiedente dovrà allegare idonea documentazione fotografica che illustri il risultato finale.

Art. 5.- Divieti generali

(1) È in ogni caso vietata:

- la realizzazione delle opere di manutenzione straordinaria senza l'autorizzazione necessaria ai sensi dell'art.6 del DPR 380/2001;
- la realizzazione di opere di manutenzione ordinaria, per tutti gli edifici appartenenti al Centro Storico, senza la predisposizione del Modulo Colore;
- la tinteggiatura o verniciatura di pietre, marmi, pietre artificiali, elementi lito cementizi, cementi decorativi, laterizi e di tutte quelle parti della facciata originariamente destinate a rimanere a vista, prive di applicazioni cromatiche superficiali;
- occultare, cancellare o compromettere eventuali decorazioni dipinte originarie o ritenute di valore;
- la scorticatura e la demolizione totale degli intonaci, rivestimenti, impiallaccature senza la prevista autorizzazione edilizia;
- la realizzazione di tinteggiature parziali o di consolidamenti di parti pericolanti nelle facciate senza procedere alla successiva tinteggiatura;
- la tinteggiatura di una facciata unitaria di un edificio con colori diversi, anche se di

più proprietari (es. un quarto o metà di uno stabile, il solo contorno di un negozio, ecc.). Si dovrà SEMPRE procedere in modo completo, nel rispetto della tipologia del fabbricato o sull'intero basamento o fascia commerciale.

- la rimozione o la modifica, senza autorizzazione, della tipologia degli elementi accessori delle facciate, quali i sistemi di chiusura ed oscuramento (infissi, persiane, ecc.), o di protezione (ringhiere, parapetti, cancelli e cancellate, inferriate, ecc.).

Art. 6.- Criteri di intervento generali

- (1) All'interno del campo di applicazione del Piano Colore si trovano edifici disomogenei per tipologia edilizia, data di realizzazione, vetustà, livello di compromissione, ecc.

Il Piano si applica a tutti gli edifici definiti all'Articolo 2, seppur con criteri di intervento disuguali.

- (2) Per gli edifici di che hanno mantenuto, in parte o del tutto, i caratteri tipologici originari, gli interventi sulle facciate dovranno essere volti alla conservazione degli intonaci e delle tinte originarie e la colorazione dei singoli edifici sarà di tipo variato, cioè definente le varie parti architettoniche ed accessorie, quali: fondo, rilievi, elementi decorativi semplici o complessi, infissi, sistemi di oscuramento elementi in ferro o ghisa, ecc. facendo riferimento all'Elaborato 2 "Tavolozza delle tinteggiature ammesse"
- (3) Per gli edifici di nuovo impianto o completamente trasformati, ormai privi di rimandi alla tradizione locale, gli interventi sulle facciate saranno volti - se possibile - a correggerne l'inserimento dal punto di vista cromatico, mitigandone l'incoerenza di

inserimento, attraverso l'uso di colori e di materiali connessi alla tradizione locale. Per tale tipologia di edificio non si applicano i successivi articoli riguardanti serramenti, rivestimenti, ecc. Ogni nuovo intervento edilizio soggetto al rilascio del titolo abilitativo - all'interno del campo di applicazione del Piano - dovrà essere condizionato all'approvazione preventiva di una specifica proposta cromatica. Potranno essere adottate tecniche e materiali moderni, sempre comunque nel rispetto del contesto ambientale di inserimento.

Nel caso, il progettista incaricato assevererà la non sussistenza di rimandi all'architettura tradizionale per l'edificio oggetto di intervento.

- (4) In caso di ristrutturazione/restauro degli edifici, per la facciata dovrà essere garantito il mantenimento degli elementi di finizione originari/tradizionali, qualora presenti: mensole dei balconi (modiglioni in pietra), parapetti in ferro o ghisa, balaustre in agglomerato lito cementizio, eventuali portoni in legno o ferro, persiane, scuri interni, ecc. mentre si dovrà prevedere la rimozione/sostituzione degli elementi di contrasto non conformi ai modelli tradizionali locali, così come definiti nei seguenti articoli. Dovrà inoltre prevedersi la conservazione ed il restauro (l'eventuale ripristino/reintegrazione), qualora presenti, delle decorazioni architettoniche dipinte (fregi, cornici, stipiti, fasce marcapiano, basamenti rigati o bugnati, ecc.), oltre che di merdiane, targhe, affreschi, trompe l'oeil, ecc.

Art. 7.- Individuazione delle tonalità cromatiche

- (1) La tinteggiatura delle facciate dovrà - per tutte le tipologie edilizie individuate - essere effettuata utilizzando un tono di colore

compreso nelle famiglie cromatiche dell'Elaborato 2 "Tavolozza delle tinteggiature ammesse".

- (2) Il progetto di colorazione della facciata può essere proposto dal cittadino, al di fuori di quanto indicato nel citato elaborato, nel caso di edifici in cui, in seguito ad analisi stratigrafica, siano comparse evidenti tracce di colore non catalogato precedentemente, o siano rinvenuti documenti storicamente probanti che motivino e documentino tale proposta progettuale. Una volta individuato e catalogato il colore, il progetto di coloritura dovrà comunque essere conforme ai criteri stabiliti dalla presente normativa.

Il colore rinvenuto potrà essere inserito nella tavolozza dei colori e costituire a tutti gli effetti un nuovo modello di riferimento.

- (3) Edifici contigui dovranno essere cromaticamente differenziati: l'assenza di differenziazione cromatica ostacola la percezione dei due edifici come distinti, impoverendo la prospettiva stradale.
- (4) La coloritura policroma (intesa come definente le varie parti architettoniche ed accessorie) è fatto d'obbligo per tutti gli edifici che richiamano in qualche modo i modelli tradizionali. La tinteggiatura dovrà essere tale da dare risalto all'andamento della facciata, conferirne una buona visibilità senza eccedere in tonalità vivaci e da eccessivo contrasto.
- (5) Il colore quindi sarà teso alla discreta valorizzazione dell'edificio. La coloritura monocromatica è eventualmente ammessa esclusivamente per gli edifici dell'edilizia recente, solo nel caso non ci sia rilevabile alcun riferimento all'edilizia tradizionale e non ci sia nessuna parte della facciata in rilievo.

ELEMENTI ARCHITETTONICI

Art. 8.- Intonaci

- (1) Non è consentito, per tutte gli edifici, ridurre – interamente o parzialmente – le superfici parietali intonacate a mattone faccia vista, a meno che tale finitura non fosse quella originaria. In questo caso, se si accerta l'esistenza di una parete originaria a vista, successivamente intonacata o tinteggiata, ed il suo ripristino si reputi migliorativo della qualità architettonica dell'edificio, essa dovrà essere riportata allo stato precedente.
- (2) Sono sempre vietati i "tagli" nell'intonaco volti a scoprire una porzione della tessitura muraria, volti ad ottenere un effetto rustico (si veda l'Abaco allegato).
- (3) Nel caso di intervento su facciate presentanti intonaci in malta di calce deve prevalere un criterio di conservazione e di reintegrazione con materiali ad essi compatibili. Il progettista dell'intervento attesterà l'eventuale presenza di intonaci originari a calce.
- (4) Gli intonaci da impiegare negli interventi di integrazione e/o consolidamento saranno intonaci a base di calce naturale e di tipo deumidificante per le zone basamentali interessate da umidità di risalita (intonaci osmotici).
- (5) Nel caso di sostituzione totale dell'intonaco, dovranno realizzarsi intonaci a finitura superficiale frattazzata fine o a stabilitura ed in grado di garantire e conservare la traspirabilità della muratura.
- (6) Non è mai consentita la nuova realizzazione di nuovi intonaci plastici, graffiati, spruzzati o lacrimati.

- (7) Sono ammessi gli intonaci/intonachini colorati in massa a base di calce o di silicati purché rispondenti ai colori della tavolozza ed a norma DIN18363.
- (8) Gli intonaci da impiegare negli interventi di ristrutturazione, integrazione e consolidamento possono essere a base di cemento qualora lo siano quelli originari o pre-esistenti.
- (9) Sono inoltre ammessi gli intonaci/intonachini colorati in massa a base di calce o di silicati o del tipo "strollato" a base di calce, qualora lo siano quelli originari (per esempio per le zoccolature).
- è vietata la tinteggiatura. Sono da distinguersi i manufatti realizzati allo scopo di rimanere in vista rispetto a quelli destinati a ricevere l'intonaco.
- (2) Non è ammessa la realizzazione di rivestimenti vari delle facciate in klinker, paramano, ceramici, materiali lapidei levigati e/o lucidi che riguardino superfici parietali, basamenti e zoccolature.
- (3) Nel caso di opere riguardanti le facciate superiori alla manutenzione ordinaria oppure in caso di ristrutturazione degli immobili - così come definite dal DPR380/01 e smi. - per la facciata si deve obbligatoriamente prevedere l'eliminazione di tutti i rivestimenti non conformi, elencati al comma 2, indicati con particolare riferimento al piano terra: in luogo di tali rivestimenti verrà ripristinato l'intonaco nei modi descritti nei precedenti articoli. Tale disposizione non si applica nel caso di edifici in cui il rivestimento della facciata costituisce elemento originario e caratterizzante dell'edificio stesso (art. 6, comma 3).

Art. 9.- Tinteggiature


- (1) Le tinteggiature dovranno essere in ogni caso e per tutte le tipologie edilizie individuabili all'interno del campo di applicazione, opache.
- (2) L'intervento di tinteggiatura/coloritura dovrà essere eseguito con pitture minerali naturali (calci, silicati, silossanici a basso contenuto di resine sintetiche), o mediante l'impiego di intonaci di malta di calce colorata in massa con l'aggiunta di terre o polvere di marmo in quantità, assicurando una buona traspirabilità del supporto.
- (3) Relativamente agli edifici presentanti pre-esistenti intonaci a base di cemento, l'intervento di tinteggiatura/coloritura potrà essere eseguito con tinte a base sintetica compatibili con il supporto murario. Dovranno essere comunque di aspetto opaco e uniforme. Sono ammesse in questo caso pitture plastiche.
- (4) Sono ammesse nuove zoccolature in lastre o lose di pietra locale con zanche in ferro in un unico elemento in altezza (min. 40, max. 100 cm).
- (5) Sono ammesse zoccolature in rilievo intonacate, a profilo sagomato (es. in edifici ascrivibili allo stile Liberty).
- (6) È vietata la realizzazione di nuove zoccolature in lastre di pietra poste in opera a mosaico, ad opus incertum, oppure a bolognini uguali.
- (7) Nel caso di opere di ristrutturazione o restauro - così come definite dal DPR380/01 e smi - attuate sull'intero edificio, eventuali zoccolature incongrue -

Art. 10.- Rivestimenti e zoccolature

- (1) Sugli elementi in pietra e su tutte quelle parti destinate in origine a rimanere a vista

descritte al comma precedente – dovranno essere rimosse e sostituite con zoccolature di cui al comma 4 ed al comma 5.


- (8) sono ammesse, in sostituzione di rivestimenti da rimuovere, zoccolature realizzate con intonaci osmotici.



Zoccolatura a lastre regolari ad unico elemento in altezza



Zoccolatura a più elementi in altezza, non ammessa



Zoccolatura ad "opus incertum", non ammessa

Art. 11.- Aperture e serramenti

- (1) Sono ammesse nuove aperture e/o adeguamenti di quelli esistenti, purché

esse siano progettate in coerenza con l'edificio sul quale si interviene.

- (2) E' possibile allargare la dimensione delle aperture esistenti a meno che le caratteristiche delle stesse non siano tali da farle ritenere elementi di pregio.
- (3) Nel caso di riuso e conseguente cambio della destinazione di rustici devono essere mantenute le grandi aperture esistenti nella muratura; la loro chiusura può avvenire arretrando il tamponamento ricavando una loggia oppure un semplice "scuretto".
- (4) Sono vietate le cornici, o l'inserimento anche parziale nel profilo delle aperture, di mattoni di laterizio pieno o paramano, lastre di pietra a spacco o a taglio fissate al supporto tipo "piastrella", elementi lapidei artificiali, e altre decorazioni estranee alla tradizione e alle tecniche costruttive tradizionali.
- (5) Le cornici dipinte lineari semplici avranno dimensione generalmente pari a 10-12 cm, le cornici sagomate avranno larghezza massima pari a 20 cm.
- (6) È ammessa, anzi suggerita per gli edifici Liberty, la riproposizione di modelli decorativi floreali. I modelli dovranno essere desunti da quelli presenti nel contesto di riferimento.
- (7) In tutti gli edifici ricadenti nel campo di applicazione del Piano Colore non è ammessa la posa di serramenti ed oscuramenti metallici non equivalenti formalmente e cromaticamente a serramenti lignei (verniciati oppure a vista); qualora presenti, essi dovranno essere rimossi negli interventi riguardanti le facciate superiori alla manutenzione

straordinaria oppure in caso di ristrutturazione integrale degli immobili.

- (8) Per i serramenti e gli oscuramenti deve essere di norma impiegato il legno, che potrà essere verniciato con vernice coprente di tipo oleo-sintetica o smalti all'acqua, scegliendo il colore tra quelli definiti nell'Elaborato 3 - Tavolozza delle tinte ammesse; il colore dell'infisso sarà più chiaro di quello per le persiane o scuri esterni; è ammesso inoltre che il legno sia lasciato in tinta naturale, con la venatura a vista, purché in tinta scura, adottando sistemi ad impregnazione con effetto cera.
- (9) In tutti gli edifici ricompresi nel campo di applicazione del Piano Colore non sono ammessi i legni chiari a vista ed essenze estranee alla tradizione locale.
- (10) Viene ammesso l'utilizzo di serramenti in pvc ed in alluminio - mantenendo tipologie, sagome, dimensioni, partizioni, profili e coloriture in linea con quelli tradizionali in legno - solo per gli edifici non tutelati ai sensi del D.lgs. 42/04 e s.m.i. o privi di elementi architettonici rilevanti o di pregio (si veda l'Elaborato 1 "Planimetria generale - campo di applicazione del Piano del Colore").

I serramenti in pvc ed alluminio non dovranno in nessun caso avere una colorazione ad imitazione del legno naturale, né simulare le venature; le colorazioni ammesse per tali serramenti sono indicati nell'Elaborato 3 "Tavolozza delle tinte ammesse". Le tinte applicate dovranno avere aspetto opaco ed in nessun caso lucido.



- (11) La partitura del serramento deve essere decisa in base alle proporzioni, alla forma e alle dimensioni dell'apertura; per un

repertorio corretto e adottabile si rimanda alla Relazione Illustrativa del Piano Colore.

- (12) Gli oscuramenti delle finestre devono essere costituiti da persiane o scuri esterni; non sono di norma ammessi avvolgibili se non tipologicamente coerenti con l'immobile (es. edifici anni '30). Qualora non coerenti, se presenti, in caso di interventi di sostituzione, dovranno essere sostituiti con persiane o scuri.
- (13) È ammesso il mantenimento di avvolgibili solo nel caso in cui - per taglio dimensionale e tipologia delle aperture esistenti - non sia possibile installare gli idonei oscuramenti alle finestre elencati al precedente comma.
- (14) Possono eventualmente essere previste inferriate in ferro a elementi verticali a protezione delle aperture.
- (15) Per le porte di accesso agli immobili valgono le medesime disposizioni riportate nei commi precedenti.



Esempi di aperture incorniciate da fasce intonacate



NO

Esempi di aperture incorniciate da fasce in mattone faccia vista o finto-mattone, non ammesse


Art. 12.- Balconi e parapetti

- (1) E' prescritto il mantenimento della forma e posizione delle originarie strutture in pietra ed in legno dei vecchi balconi e ballatoi e l'eventuale integrazione di parti particolarmente degradate; in quest'ultimo caso la reintegrazione dovrà essere realizzata con analoghi materiali, spessori e tipologia di quelli esistenti.
- (2) Quando presenti, i modiglioni dei balconi (in pietra o in legno) esistenti sono da mantenere e/o ripristinare; in caso di sostituzione, i nuovi elementi dovranno avere sagomatura, dimensioni e collocazione coerenti con quelli dell'edilizia tradizionale.
- (3) Per la realizzazione di eventuali nuovi balconi si rimanda ai tipi tradizionali, in pietra oppure in legno, caratterizzati da uno spessore esiguo e da modiglioni d'appoggio sottostanti.
- (4) È ammesso l'uso di mensole in calcestruzzo armato di spessore contenuto coadiuvate da modiglioni sempre in cls sagomati; in questo caso le superfici in dovranno essere bocciardate al fine di riprendere l'effetto tradizionale.
- (5) Le nuove ringhiere dovranno richiamare la tipologia costruttiva della tradizione, prediligendo soluzioni a disegno semplice, con l'impiego di ringhiere generalmente costituite da elementi di ferro pieno, realizzati con tondi e correnti "in piattina".
- (6) Le ringhiere dovranno essere verniciate con vernici ferromicacee o smalti sintetici con tonalità non sgargianti, scegliendo tra le tonalità individuate per i ferri all'interno dell'Elaborato 3. Sarà inoltre possibile conservare eventuali particolari di finitura in ottone, bronzo o legno (purché mordenzato marrone scuro).
- (7) Sono vietati i parapetti in vetro retinato, in plexiglas, in fibrocemento, in alluminio anodizzato, scatolati, in calcestruzzo o laterizio lasciato a vista, i tamponamenti o chiusure con strutture in metallo o vetro (verande); se presenti, tali elementi dovranno essere rimossi in caso di rifacimento del balcone, di opere superiori alla manutenzione straordinaria riguardanti la facciata, oppure in occasione di ristrutturazione integrale dell'edificio; tale disposizione non si applica agli edifici di cui all'art. 6 comma 3.

SI



Parapetti dal disegno tradizionale



Esempi sagomature modiglioni in pietra o litocemento

Art. 13.- Vetture ed insegne

- (1) Per le vetrine valgono – in linea generale – le medesime disposizioni riportate nell'art. 11.

- (2) Le chiusure di protezione esterne alle vetrine dello stesso immobile dovranno essere uniformi. Il colore sarà uguale nel caso di edifici adiacenti tipologicamente uguali e dello stesso colore, difforme se le caratteristiche cromatiche degli edifici lo consentiranno. Gli spazi vetrina dovranno inoltre far riferimento al fronte su cui si inseriscono e riprendere i pieni e i vuoti di facciata.

- (3) In particolare, per tutti gli edifici ricadenti nel campo di applicazione del Piano Colore e presentanti valore storico-testimoniale:

- è proibita la realizzazione o il mantenimento di insegne luminose al neon o in plastica e metallo lucido o comunque in contrasto con il contesto ambientale; se presenti, devono essere rimosse negli interventi edilizi riguardanti la ristrutturazione integrale dell'immobile;
- le nuove insegne dovranno essere di dimensioni contenute e realizzate con materiali e forme tradizionali;
- le nuove insegne commerciali dovranno, di norma, essere contenute all'interno del vano di accesso ai locali dove si svolge l'attività pubblicizzata.

Sono ammissibili insegne più estese, riferite ad esempio all'intero basamento o su due vetrine contigue, solo in alcuni specifici casi e qualora avvallate dall'ufficio tecnico.

Art. 14.- Cornicioni e passafuori

- (1) Ove presenti, vanno conservati i cornicioni in laterizio a vista o intonacati, in quanto elementi di arricchimento decorativo.
- (2) I passafuori tipici dei tetti in vista, costituiti dalla listellatura, dai falsi puntoni


e dalla listellatura oppure da arcarecci e listelli devono essere conservati e riproposti.

- (3) non è consentita la perlinatura sostitutiva del tavolato o sotto i listelli (cassonettatura).
- (4) se presenti, sono da conservarsi gli elementi decorativi in legno a merlature applicate nella parte terminale dei passafuori (lambrequin o lambrecchini) e a pannellature in legno decorato.
- (5) se presenti, dovranno essere conservati i fregi dipinti sottocornicione, presenti in particolare nelle tipologie edilizie ascrivibili ai primi anni del '900. Per tali elementi dovrà inoltre essere prodotta dal progettista degli interventi idoneo materiale fotografico, atto a testimoniare lo stato dei luoghi.

Art. 15.- Comignoli e canne fumarie

- (1) Tutti i comignoli nei quali siano rilevabili elementi costruttivi riferibili a tecniche tradizionali sono da mantenersi.
- (2) Nei casi nei quali sia possibile documentare un grave stato di degrado, è consentita la demolizione e ricostruzione dei comignoli. Essi non devono essere sostituiti con elementi prefabbricati in cemento, ma devono essere riproposti utilizzando forme e materiali tradizionali.
- (3) Le canne fumarie, in caso di nuovo posizionamento devono essere collocate (per quanto è possibile) ad una distanza dal filo di gronda non inferiore alla rispettiva altezza emergente dal tetto.
- (4) I nuovi comignoli dovranno rifarsi alle tipologie tradizionali. Il cappello del comignolo potrà essere in pietra o in laterizio.

- (5) Non è ammessa la realizzazione di comignoli prefabbricati di calcestruzzo oppure in lamiera.



Esempi di comignoli di forma e tipologia tradizionale e di camino composto da elementi prefabbricati in cemento, non ammesso

Art. 16.- Canali di gronda e pluviali

- (1) E' vietato l'uso di materiali plastici, dell'alluminio placcato in rame, dell'acciaio inox e della lamiera zincata non verniciata.
- (2) I canali ed i pluviali dovranno avere uno sviluppo circolare, non sono ammessi elementi a sezione quadrata;
- (3) I pluviali non devono occludere alla vista particolari architettonici e decorativi; in presenza degli aggetti di facciata e delle cornici orizzontali, devono rispettarne l'integrità.

Art. 17.- Tende

- (1) Per tutti gli edifici ricadenti nel campo di applicazione del Piano Comunale del Colore:
- Sono ammesse tende parasole esclusivamente in tessuto (non sono ammessi materiali plastici o lucidi), di tipo retrattile applicate a vetrine solo se con struttura in ferro, ottone o "tipo ferro", non coprenti più di una vetrina (l'apposizione di

tende deve assumere come riferimento dimensionale l'apertura di cui intende costituire protezione);

- le tende devono essere riavvolgibili con movimento ad estensione o con movimento a rotazione, non sono ammesse tende fisse rigide o su struttura rigida, non sono ammesse tende a capottina;
- le tende aggettanti da uno stesso edificio devono presentare la stessa tipologia, essere costituite dal medesimo materiale e presentare colori tra loro armonizzati.

Art. 18.- Decorazioni pittoriche e plastiche

- (1) All'interno del territorio comunale è potenzialmente ammesso l'arricchimento delle facciate degli edifici privati attraverso decori plastici, trattamenti pittorici a trompe l'oeil, ecc.
- (2) Tali decorazioni dovranno essere indicate nel Modulo Colore - da presentarsi prima della esecuzione dei lavori - completato da un

bozzetto che dovrà illustrare graficamente l'intervento.

- (3) Le proposte decorative dovranno sempre essere avallate dall'ufficio tecnico.
- (4) Il Piano Colore individua luoghi rilevanti, scenari idonei per allestimenti proposti dall'amministrazione (non solo pittorici, ma anche fotografici, espositivi, ecc). Tali spazi sono individuati nell'Elaborato 1.

Art. 19.- Contributi finanziari erogati per la riqualificazione degli edifici

- (1) L'amministrazione comunale, conseguentemente all'approvazione del presente Piano dell'arredo urbano e del Colore, potrà eventualmente intraprendere atti amministrativi idonei a stanziare contributi finalizzati a favorire l'esecuzione di opere nel rispetto del piano stesso.

ALLEGATO: MODULO COLORE*(da allegarsi alla domanda per il rilascio dell'autorizzazione)*

Ubicazione dell'edificio		
Proprietario		Tel.
Tecnico incaricato		Tel.
Tipologia edilizia di riferimento		

<i>Elementi architettonici</i>	<i>Tinte/tipologie attuali</i>	<i>Tinte/tipologie proposte</i>
Fondi:		
Facciata esterna		
Facciata cortile.		
Frontespizio		
Sfondati, logge o balconi		
Altro		
Rilievi:		
Zoccolature		
Basamento		
Balaustre e balconi		
Sottobalconi		
Modiglioni		
Frontalini		
Cornici		
Lesene, anteridi		
Fasce marcapiano, ecc		
Cornicione		
Altro		
Parti in legno:		
Infissi		
Persiane		
Avvolgibili		
Portoni		
Altro		
Parti in ferro:		
Ringhiere		
Inferriate		
Serrande negozi		
Altro		

Vezza d'Alba, lì _____

Firma Proprietario

Firma Tecnico Incaricato